

ATTO DD 645/A1706B/2024

DEL 08/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH05 - Bando SRH05/1/2023. Disposizioni attuative per la gestione delle attività dimostrative e criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024. Integrazione della D.D. 777 del 20/09/2023.

Visti:

- la D.D. 777 del 20/09/2023 che ha approvato il Bando SRH05/1/2023 – Azioni dimostrative per il settore agricolo del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione alla D.G.R. n. 4-7302 del 31 luglio 2023;
- la D.D. 567 del 16/07/2024 che ha approvato la graduatoria regionale e ammesso a finanziamento cinque progetti dimostrativi presentati sul Bando SRH05/1/2023 – Azioni dimostrative per il settore agricolo del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per un importo complessivo di € 1.487.940,48;
- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;
- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con Determinazione n. 71 del 05/03/2024;

Dato atto che il paragrafo B del Bando SRH05/1/2023 sopra citato specifica che saranno definite con successivo atto del Responsabile del procedimento le disposizioni per l'attuazione delle attività dimostrative;

Dato atto, altresì, che i paragrafi B.7.2 e C.7 del Bando SRH05/1/2023, specificano che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento e che detto provvedimento deve essere emanato in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni per l'attuazione delle attività dimostrative e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nei paragrafi B, B.7.2 e C.7 del Bando SRH05/1/2023 approvato con D.D. n. 777 del 20/09/2023; ritenuto altresì necessario includere tali disposizioni e criteri negli allegati A e B alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre necessario, per l'efficacia delle attività dimostrative e ai fini dei controlli successivi, integrare gli impegni accessori indicati nel Bando, così come previsto al par. B.7 dello stesso;

Sentito il Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale settore competente per l'applicazione delle disposizioni attuative e organismo delegato da Arpea per l'esecuzione di alcune attività legate alle domande di pagamento dell'intervento SRH05;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.AA.";

DETERMINA

nell'ambito del Bando SRH05/1/2023 – Azioni dimostrative per il settore agricolo del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. 777 del 20/09/2023:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi B, B.7.2 e C.7 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione delle attività dimostrative e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il presente atto a tutti i beneficiari del Bando SRH05/1/2023 – Azioni dimostrative per il settore agricolo;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alle domande di sostegno ammesse a finanziamento sul Bando SRH05/1/2023 – Azioni dimostrative per il settore agricolo a partire dal ricevimento della comunicazione di cui al trattino precedente da parte di ciascun beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

ALLEGATO A

Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRH05/1/2023
approvato con D.D. 777 del 20/09/2023

1. Gestione e Comunicazione delle attività dimostrative

I beneficiari sono tenuti a comunicare al Settore A1712C – Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo, attraverso la casella di posta elettronica SRH05@regione.piemonte.it, le modalità di svolgimento di ciascuna attività secondo lo schema seguente:

Codifica tipologia di attività	Descrizione tipologia di attività	Termini per la comunicazione dell'avvio dell'attività	Contenuto della comunicazione dell'avvio dell'attività
D-3	ESERCITAZIONI	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da allegato V al progetto dimostrativo per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
I-1	VISITE	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da allegato V al progetto dimostrativo per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
I-2	OPEN DAY	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da allegato V al progetto dimostrativo per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
I-3	SEMINARI	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da allegato V al progetto dimostrativo per l'anno di riferimento • Conferma o eventuale variazione del luogo di svolgimento dell'attività • Data e orario di svolgimento
I-4	WEBINAR	Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività	• Numero progressivo dell'attività come da allegato V al progetto dimostrativo per l'anno di riferimento • Link ed eventuali credenziali di accesso • Data e orario di svolgimento

Le comunicazioni prive di una o più delle informazioni previste sopra saranno considerate mancate comunicazioni.

2. Variazioni

Per le attività D-3 e per quelle indirette (tipologia I) l'eventuale annullamento e/o rinvio di un'attività, deve essere comunicata attraverso la casella di posta elettronica SRH05@regione.piemonte.it almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività medesima.

Il mancato rispetto di tale termine potrà essere derogato esclusivamente per cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali.

3. Materiale da predisporre a evidenza dello svolgimento delle attività

Per le attività D-3, I-1, I-2, I-3 dovrà essere predisposto, esibito in caso di controllo e allegato alle successive domande di pagamento:

1. un registro presenze in cui siano specificati almeno:
 - la descrizione, il luogo di svolgimento e la data dell'attività;
 - elenco del personale, presente all'attività, afferente al beneficiario o ai partner di progetto (a titolo esemplificativo: tecnici, relatori, accompagnatori), completo di cognome, nome e relative firme;
 - l'elenco dei partecipanti (cognome e nome) con le relative firme;
2. materiale idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo: foto, video, pubblicazioni), incluso quello previsto dal dettaglio progettuale.

Per le attività della tipologia I-4 (webinar) dovrà essere reso disponibile su richiesta e allegato alle successive domande di pagamento il report delle presenze prodotto dalla piattaforma web utilizzata.

3. In riferimento al criterio di selezione P05 definito dal Bando al par. B.6, laddove il Beneficiario, al momento della presentazione della domanda si sia impegnato a garantire, per tutta la durata del progetto, attività collegate con GO del PEI-AGRI o progetti di ricerca e innovazione finanziati da fondi comunitari, nazionali e/o regionali, il mantenimento di detto impegno:

a) sarà considerato effettivo qualora, per ciascuna annualità di riferimento (2024-2025-2026-2027) e in coerenza con quanto descritto in domanda di sostegno, sia effettuata almeno un'attività il cui svolgimento preveda l'utilizzo di risultati tangibili (ad esempio: prodotti) o intangibili (ad esempio: dati) di uno o più progetti collegati;

b) sarà oggetto di verifica durante i sopralluoghi e il Beneficiario dovrà fornire le opportune evidenze in merito;

c) sarà oggetto di verifica in fase di rendicontazione tecnica della domanda di acconto o saldo: il Beneficiario dovrà includere in allegato alla domanda il materiale di cui al punto 2.

5. Visite sul luogo (visite *in situ*)

Limitatamente alle attività D1 e D2 le date di svolgimento delle visite sul luogo saranno di norma preventivamente concordate con il beneficiario; sarà controllata la conformità delle attività all'ultima variante approvata e, in caso di anomalie, saranno applicate le riduzioni previste all'allegato B.

I controlli potranno essere anche effettuati senza preavviso.

Per le attività della tipologia I-4 il controllo sarà effettuato tramite collegamento al link fornito.

ALLEGATO B

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al Bando SRH05/1/2023 approvato con D.D. 777 del 20/09/2023

IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.7.1 del Bando, sono impegni essenziali:

- dare avvio alle attività previste e sostenere le spese non prima dell'1/1/2024, come previsto al par. B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- (nel caso di domande di sostegno presentate da ATI/ATS) ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del gruppo di cooperazione secondo le modalità concordate nel mandato collettivo speciale con rappresentanza.

IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.7.2 del Bando, sono impegni accessori:

1. presentare la domanda di pagamento di acconto o di saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione dei progetti;
2. concludere le attività ammesse a sostegno entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione dei progetti;
3. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II al presente bando;
4. presentare domanda di variante per ciascun anno di attività entro i termini previsti dal par. A.6;
5. presentare domanda di acconto per ciascun anno di attività entro i termini previsti dal par. A.6.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto al par. B.7 del Bando, sono impegni accessori ai sensi della presente Determinazione:

6. Comunicare almeno 10 giorni prima l'inizio delle attività delle tipologie D-3 e I;
7. Comunicare, secondo le modalità indicate al par. 2, l'eventuale annullamento e/o rinvio di un'attività;
8. Predisporre il materiale previsto al par. 3;

9. Svolgere le attività previste secondo quanto dettagliato nell'ultima variante approvata.

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione"

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno, un unico punteggio.

Il punteggio ottenuto, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti all'intervento in oggetto e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico del contributo concesso.

Si riportano di seguito gli impegni, le relative violazioni e gli indici definiti secondo quanto sopra descritto in relazione al Bando SRH05/1/2023

Impegno n.	Violazione	Gravità	Entità	Durata	Nota
1	Presentare domanda di saldo oltre i termini stabiliti (oltre il 29/02/2028)	Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili. Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore al termine perentorio di 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati.			
2	Non effettuare o non concludere entro il 31/12/2027 tutte le attività dimostrative previste nell'ultimo anno	Non applicabile	L'entità è valutata solo ad un livello alto (5) e solo in caso di indice di Durata pari a 5	Ritardo nella conclusione delle attività < 30 gg: 1; ≥ 30 e ≤ 60 gg: 3; > 60 gg o almeno un'attività non effettuata: 5.	
3	Informazioni e comunicazioni circa il sostegno concesso (come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II al bando) assenti o non conformi	La Gravità è valutata sempre ad un livello alto (5) e solo in caso di indice di Entità pari a 5	% dei controlli con informazioni e comunicazioni non conformi: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Consultare la guida al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027

4	Presentare domanda di variante obbligatoria oltre i termini stabiliti (oltre il 30 settembre 2024, 2025, 2026)	Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili. Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore a 100 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati.			
5	Presentare domanda di acconto oltre i termini stabiliti (oltre il 28 febbraio 2025, 2026, 2027)	Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili. Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore a 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati.			
6	Comunicazione di inizio delle attività delle tipologie D3, I1, I2, I3, I4 oltre i termini stabiliti	La Gravità è valutata solo ad un livello alto (5) e solo in caso di indice di Entità pari a 5	% delle attività comunicate oltre i termini stabiliti al par. 1 dell'allegato A: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Le spese rendicontate afferenti ad attività comunicate dopo il loro inizio non saranno considerate ammissibili
7	Eventuale comunicazione di annullamento/rinvio di attività delle tipologie D3, I1, I2, I3, I4 oltre i termini stabiliti	La Gravità è valutata solo ad un livello alto (5) e solo in caso di indice di Entità pari a 5	% delle attività comunicate oltre i termini stabiliti al par. 1 dell'allegato A: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di eventi eccezionali
(Gruppo impegni) 8	8 a) Registro di cui al punto 1 del paragrafo 3 dell'Allegato A: presente ma incompleto	Non applicabile	% delle attività con registro incompleto: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	

	8 b) Registro di cui al punto 1 del paragrafo 3 dell'Allegato A: assente	Non applicabile	% delle attività con registro assente: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	
(Gruppo impegni) 9	9 a) Svolgere le attività D1 e D2 in modo non conforme rispetto a quanto dettagliato nell'ultima variante approvata	La Gravità è valutata solo ad un livello alto (5) e solo in caso di indice di Entità pari a 5	% delle attività svolte in modo non conforme: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; più del 60%: 5	Non applicabile	
	9b) Non svolgere le attività delle tipologie D3, I1, I2, I3, I4 secondo quanto dettagliato nelle comunicazioni di avvio attività	La Gravità è valutata solo ad un livello medio (5) e solo in caso di indice di Entità pari a 5	% delle attività svolte in modo non conforme: fino al 20%: 1; dal 20% al 60%: 3; - più del 60%: 5	Non applicabile	

INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.